



Liceo Statale “Tommaso Campanella”

Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale – Liceo Musicale-Coreutico
via Bachelet – 88046 LAMEZIA TERME (CZ)

Cod. Meccanografico: CZPM03000C – Cod. Fiscale: 82006590796

☐ 0968.22047 – ☐ CZPM03000C@istruzione.it

Alle famiglie

Ai docenti coordinatori

Alla DSGA

OGGETTO: CHIARIMENTI CERTIFICATO MEDICO E CALCOLO DEROGA ASSENZE

La Regione Calabria in data 25 ottobre 2023 ha integrato con l'art. 29 bis, la legge regionale n.19/2001 allo scopo di semplificare le certificazioni sanitarie in ambito scolastico.

Si ricorda che come disposto dal DPR 122/09, dal Dlgs n.59 del 2004, dalla C.M. n.20 del 4 marzo 2011 di cui al prot. 1483 con oggetto: *validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009, al fine delle validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso* - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono, pertanto, stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

A tal proposito si ritiene necessario specificare che si ritengono giustificate, con motivi di salute, ai sensi dell'art. 114 della legge 297/94 (obbligo scolastico) e dell'art. 5 del dlgs 62/2017 (deroghe al tetto massimo delle assenze) soltanto le assenze degli studenti che siano accompagnate da certificato medico, da produrre alla scuola. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui (nel caso dei genitori per i figli minori) stato di salute.

Presa in considerazione la possibilità da parte gli esercenti la responsabilità genitoriale - in alternativa alla consegna del certificato medico alla scuola - di poter produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovendo comunque loro stessi acquisire un certificato medico, si chiarisce che in caso di mancanza di certificato medico/dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà, le assenze per motivi di salute NON possono essere considerate giustificate; ciò comporta l'applicazione della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 114 sopra citato, per elusione dell'obbligo scolastico (ovviamente tenendo conto della numerosità dei giorni di assenza continuativa), soltanto per gli studenti che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età, oppure, in relazione all'art. 5 del dlgs. 62/2017, le deroghe al limite minimo di presenza per la validità dell'anno scolastico, non considerando le assenze di cui sopra nel computo delle deroghe al limite minimo di presenza.

Pertanto, l'assenza per motivi di salute non richiede ai fini della riammissione in classe il certificato medico; il che non esclude che ai fini degli adempimenti relativi all'obbligo d'istruzione e degli adempimenti relativi alla validità dell'anno scolastico sia necessario produrre certificazione medica. La scuola, dunque, non può esimersi dal richiederli, trattandosi di adempimenti in esecuzione di norme di Legge.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Susanna Mustari

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93)